

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" - CONFERMA ALIQUOTA PER IL TRIENNIO 2019-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- con la legge n.147/2013, all'art.1, commi dal 639 al 704, è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita dalle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 08/05/2014 e s.i. e m. è stato approvato il il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale);
- a norma dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018) è stato rinviato al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 ;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 1 del 22/02/2018 con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni IMU (imposta municipale propria) anno 2018;
- n. 2 del 22/02/2018 con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018 ;

Visto il regolamento di "disciplina delle entrate" approvato con deliberazione C.C. n. 149 del 21/12/1998 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 8 del 12/02/2008 e C.C. n. 17 del 23/03/2010;

Dato atto che, per l'anno 2018 :

- è stato rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non ha superato l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;
- è stato rispettato, altresì, il limite massimo di aliquota TASI fissato al 2,5 per mille;

Dato atto, altresì, di dover confermare anche per l'anno 2019 l'aliquota TASI al 2,5 per mille, senza detrazione, solo per gli immobili destinati ad abitazione principale e sue pertinenze appartenenti alle categorie cat. A/1, A/8 e A/9, azzerando l'aliquota per tutti gli altri immobili diversi da questi;

Considerato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Considerato altresì che la presente deliberazione è stata discussa nella seduta della Commissione Bilancio;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso un portale dedicato;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs.n.118/11, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Vista, inoltre, la legge di Bilancio 2019 – L.145/2018;

Visto il decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019” pubblicato su GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali.

Visto il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento dal Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona;

A seguito di discussione quale risulta dalla registrazione digitale conservata agli atti e successivamente trascritta

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per il triennio 2019-2021 l'aliquota per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) già vigente nell'anno 2018, come segue: aliquota 2,5 per mille senza detrazione da applicare agli immobili destinati ad abitazione principale e sue pertinenze appartenenti alle categorie cat. A/1, A/8 e A/9;
3. di azzerare l'aliquota TASI per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra descritti;
4. di dare atto che tale aliquota avrà decorrenza dal 1 gennaio 2019;
5. che l'applicazione dell' aliquota TASI comporta un gettito stimato, per ciascun anno del triennio, pari ad € 1.558,00;
6. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda alla normativa delle leggi statali vigenti ed al Regolamento “IUC” approvato con deliberazione consiliare n. 39 dell'08/05/2014 e s.m. e i;
7. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica mediante inserimento del testo

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale tramite, per la conseguente pubblicazione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art.134 - comma IV – del T.U.E.L. 267/2000

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva